

COMUNE DI CARPI
Provincia di Modena

Accordo quadro relativo alla fornitura di pubblicazioni librarie per la Biblioteca multimediale "A. Loria" di Carpi per il triennio 2022-2024.

L'anno 2022, il giorno del mese di in Carpi (MO), presso il competente Ufficio del Comune di Carpi, Settore S2, posto in via Santa Maria in Castello n. 2b a Carpi con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di legge

FRA

Dott. -----, nato a ----, il ----- in qualità di Dirigente del Settore S2 , che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Carpi, c.f. 00184280360, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, c.III D. lgs. n. 267/2000 qui di seguito, per brevità, denominata "**Amministrazione**"

E

Sig. -----, nato a il e residente in , Via n. agente non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore delegato (Presidente/procuratore/ecc.), in nome, per conto e nell'interesse dell'operatore economico ----- con sede in -----, Via codice fiscale e partita IVA , regolarmente iscritto al N. del Registro delle Imprese di , come risulta da dichiarazione sostitutiva presentata dallo stesso in sede di gara, successivamente comprovata mediante apposita visura della C.C.I.A.A. di entrambe agli atti del Settore S2, di seguito, per brevità, "**Affidatario**"

PREMESSO

- che con determinazione a contrarre n. del veniva disposto l'affidamento della fornitura in oggetto mediante accordo quadro concluso con un solo operatore, ai sensi dell'articolo 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, da individuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 aperto a tutti i fornitori iscritti e abilitati su MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip al bando "Beni – Libri, prodotti editoriali e multimediali", nel rispetto del disposto degli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del d. lgs. 50/2016, in ossequio al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 6 del d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, determinato mediante percentuale unica di sconto, rispetto all'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) 2 lett. a) del d. lgs. 50/2016, e applicazione dell'art. 97 comma 2 e 3 bis del d. lgs. 50/2016 per l'individuazione delle offerte anomale;

- che con lettera d'invito di cui a prot. n. ----- del ----- venivano invitati a presentare offerta gli operatori economici iscritti e abilitati su MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip al bando "Beni – Libri, prodotti editoriali e multimediali" che avevano presentato entro i termini previsti l'istanza di partecipazione come da avviso pubblico affisso all'albo pretorio con prot. gen.le n. 75957 del 14.12.2021;

- che con verbale di cui a prot. gen.le n. ---- del ----- si dava atto delle risultanze delle sedute di gara del ----- di verifica della documentazione amministrativa;

- che con verbale di cui a prot. gen.le n----- del ----- si dava atto delle risultanze della seduta di gara di apertura delle buste economiche contestuale proposta d aggiudicazione;

- che con determinazione n. ----- del ----- si disponeva l'affidamento della fornitura in oggetto mediante accordo quadro concluso con un solo operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, individuato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del

D.Lgs 50/2016 con RdO (Richiesta di Offerta) aperto a tutti i fornitori iscritti e abilitati su MePa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip al bando “Beni – Libri, prodotti editoriali e multimediali”, in favore dell’operatore economico ----- per l’importo di euro ----- IVA assolta dall’editore, al netto del ribasso offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara, pari al ----%, corrispondente a euro -----, rispetto all’importo massimo stimato di euro 75.000,00 (IVA assolta dall’editore);

- che l’aggiudicazione della gara è avvenuta a seguito dei seguenti atti, qui materialmente non allegati ma conservati presso il Settore S2:

- determinazione a contrarre n. del ;
- lettera d’invito su MePA di cui a prot. gen.le n. del ;
- verbale 1 seduta di apertura buste amministrative agli atti del prot. gen.le n. del ;
- verbale 2 seduta di apertura buste economiche agli atti del prot. gen.le n. del ;
- determinazione dirigenziale n. del ;

- che sono stati assolti gli oneri di comunicazione di cui all’art. 76 d. lgs. n. 50/2016;

- che in data è divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 8 d. lgs. 50/2016, a seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

Art. 2 Definizioni

Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Comune di Carpi, da una parte, e l’Affidatario dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai contratti discendenti che verranno emessi per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

Affidatario: l’operatore economico aggiudicatosi il servizio come in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

Contratti “discendenti”: il singolo contratto di esecuzione dei servizi che la competente struttura tecnica del Comune di Carpi dovrà inviare all’Affidatario per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato tecnico. Nel contratto discendente, di volta in volta, verranno specificati l’importo, il Codice Identificativo di Gara (CIG), gli estremi dell’atto di assunzione e l’Impegno di Spesa.

Art. 3 Oggetto

1. Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 del d. lgs. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti discendenti applicativi per la **fornitura di pubblicazioni librerie per la Biblioteca “A. Loria” per il triennio 2022-2024** descritti nel Capitolato speciale d’appalto, facente parte integrante del presente accordo, che saranno affidati dall’Amministrazione nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dall’Amministrazione medesima, in relazione alle proprie esigenze.

2. Si precisa che l’Affidatario dovrà porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei servizi di cui al presente Accordo Quadro e dei successivi contratti discendenti. L’Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella lettera d’invito, nel Capitolato speciale di Appalto e nel rispetto delle ulteriori specifiche tecniche contenute nella documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo come descritto all’art. 11.

Art. 4 Durata

1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo, viene stabilito indicativamente, da gennaio 2022 fino a dicembre 2024 compreso, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
2. Il suddetto termine decorre dalla data della stipula del presente Accordo.
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi richiesti con contratti discendenti emessi dalla Amministrazione, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto discendente per l'ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà all'Affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
4. Non potranno essere emessi contratti discendenti dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente Accordo.

Art. 5 Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro

1. Per il Comune di Carpi il Direttore dell'esecuzione è individuato nella dott.ssa Paola Domenicali, Responsabile della Biblioteca "A. Loria".
2. L'Affidatario individua il seguente Responsabile del servizio nella persona di: ----- , Amministratore delegato di -----.

Art. 6 Responsabile Unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Paola Domenicali Responsabile Biblioteca "A. Loria".

Art. 7 Contratti discendenti

1. La stipula dell'Accordo Quadro consentirà all'Amministrazione la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati "discendenti") con l'Affidatario, senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d'asta.
2. I contratti discendenti potranno essere approvati dall'Amministrazione a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, con apposite determinazioni dirigenziali.
3. I contratti discendenti dovranno essere stipulati entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, di affidamento delle relative forniture.
4. Dal momento della stipula del contratto discendente l'Affidatario dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini di fornitura e di garantire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.
5. Non esiste un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell'arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il limite definito dall'art. 9 del presente Accordo.
6. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.

Art. 8 Penali e cause di risoluzione contrattuale

Qualora l'Affidatario non completi la fornitura con i tempi e le modalità stabiliti, la penale applicata per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà pari **all'uno per mille** dell'importo contrattuale nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per la consegna del materiale librario (15 giorni dalla richiesta) ovvero per il servizio **informazione bibliografica e visione delle novità librarie** (cadenza settimanale). L'Amministrazione procederà con contestazione per iscritto tramite PEC con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell'addebito. Nel caso in cui l'Amministrazione valuti non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dall'Affidatario, la

sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all’Affidatario l’applicazione della sanzione, l’ammontare della pena e le modalità di pagamento.

Qualora l’ammontare complessivo della penale superi **il 5% dell’importo contrattuale** e in ogni caso il ritardo accumulato sia superiore **a 30 giorni naturali e consecutivi** si potrà risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere in danno e di rivalersi sulla cauzione definitiva. La contestazione delle inadempienze sarà eseguita a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto con apposito ordine di servizio che sarà inviato per iscritto all’Aggiudicatario, assegnando un termine perentorio per adempiere; trascorso inutilmente detto termine, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Inoltre, qualora l’Affidatario, nell’espletamento della fornitura, non effettui tutte le operazioni necessarie come richiesto, l’amministrazione comunale può applicare una penale per il disservizio e per il danno all’immagine fino ad un massimo di 1.500,00 euro.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato all’Affidatario, secondo le vigenti disposizioni di legge.

In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno.

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno dell’Affidatario, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- mancato rispetto delle norme contrattuali in particolare in riferimento all’art. 5 punto 2 “Cessazione di periodici e rimborsi” punto 3 “Recupero fascicoli mancanti”;
- dopo due solleciti in forma scritta nell’arco di 10 giorni per la mancata comunicazione di cessazione di un periodico e la mancata sostituzione di fascicoli danneggiati o non pervenuti;
- subappalto non espressamente autorizzato dal Direttore dell’esecuzione del contratto;
- accertamento della sussistenza, in capo alla Ditta aggiudicataria, di una delle condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- sospensione o interruzione della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessazione dell’attività, concordato preventivo, fallimento a carico della Ditta aggiudicataria;
- mancata prova della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
- mancata osservanza delle norme in materia di Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, a termine dell’art. 1453 del codice civile.

Comporta altresì la risoluzione del contratto il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della L. n. 136/2010.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare la fornitura a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All’Affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato della fornitura effettuata, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Per l’applicazione delle suddette disposizioni, l’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta aggiudicataria senza bisogno di diffide formali.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1 c.3, L. 7 agosto 2012 n. 135, conversione, con modificazioni del D.L. n. 95 del 2012 (spending review).

Rimborso di spese, risarcimenti danni e penali verranno compensati ove ve ne sia capienza, mediante ritenuta sui corrispettivi del contratto, ovvero tramite escussione della cauzione definitiva.

L’Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata A.R.

Art. 9 Importo

1. L'importo contrattuale massimo complessivo dell'Accordo quadro ammonta a euro 75.000,00 (euro settantacinquemila/00), IVA assolta dall'editore, al netto del ribasso offerto dall'Affidatario, rispetto all'importo a base di gara, come da offerta agli atti del prot. gen.le n. 38192 del 28.06.2019. Tale importo è comprensivo del compenso per la fornitura di materiale librario per la Biblioteca Multimediale A. Loria compreso il servizio di informazione bibliografica e il servizio periodico di visione delle novità librarie per l'intero periodo di durata del contratto; tale importo è inoltre comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste compreso il trasporto.

2. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Affidatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. L'Amministrazione non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. L'Affidatario, per contro, è vincolato all'esecuzione della fornitura che, in base al presente Accordo, sarà stabilita con richieste di intervento all'interno dei contratti discendenti stipulati dalla Amministrazione, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti discendenti medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo Quadro.

3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 1664 del c.c., l'Affidatario si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi per l'intera durata dell'Accordo Quadro. I prezzi offerti dall'Affidatario sono comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti durante tutta l'esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità, salvo quanto disposto dal vigente codice dei contratti.

I prezzi applicati nei contratti discendenti saranno quelli desunti dal ribasso proposto in sede di offerta economica che diverrà lo sconto da applicare al prezzo di copertina di ogni pubblicazione acquistata dalla Biblioteca "A. Loria".

4. Le parti concordano che l'Affidatario comunichi per iscritto all'Amministrazione l'approssimarsi dell'esaurimento delle somme assegnate da contratto.

Art. 10 Pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo, a seguito della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica ai sensi della normativa vigente con cadenza mensile raggruppando più bolle di consegna. In ogni caso non dovranno essere fatturate bolle, prima del ritiro degli eventuali resi. La fattura pervenuta sarà esaminata al fine di accertarne:

- a) concordanza dei prezzi con quelli di affidamento;
- b) esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Amministrazione tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura, nonché qualsiasi onere espresso o non dal presente capitolato inerente e conseguente alle forniture di cui si tratta.

In caso di subappalto è fatto obbligo all'assegnatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltare.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario su c/c intestato alla Ditta aggiudicataria a mezzo mandato emesso dal Settore Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento della fornitura richiesta, come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità della fornitura reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto di cui all'art. 7 ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231 del 09/10/2002 e del Regolamento di contabilità del Comune di Carpi. Si precisa pertanto che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso

l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione da parte del Direttore di esecuzione di cui all'art. 7.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi per la fornitura di cui al presente capitolato, solo ad avvenuta verifica della documentazione idonea (DURC) per permettere l'accertamento dell'avvenuto pagamento degli oneri contributivi. Tale documentazione e la conseguente verifica di regolarità della Ditta aggiudicataria è condizione pregiudiziale alla liquidazione di tutte le rate dei corrispettivi, senza che la Ditta aggiudicataria stessa possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla l. 190 del 23/12/2014 art. 1 commi da 629 a 633.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, dal 31 marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l'Amministrazione che non siano in forma elettronica. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall'Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Amministrazione destinataria individuato mediante un codice detto "Codice Univoco Ufficio" (CUU). Per il Comune di Carpi il CUU è **UFT5W3**.

Ai sensi dell'art. 140 comma 1 del DPR 207/2010, si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

In caso di variazione della ragione sociale, la Ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione e documentare, con copia autenticata degli originali, il cambiamento della ragione sociale medesima.

Art. 11 Condizioni generali

1. L'Affidatario, preso atto della natura dell'affidamento oggetto del presente Accordo, s'impegna ad eseguire le forniture a regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, di tutte le norme di legge e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia nonché delle disposizioni in materia che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo.

2. L'Affidatario dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le forniture oggetto del presente contratto.

3. Con la stipula del presente Accordo, l'Amministrazione non costituisce nessun obbligo nei confronti dell'Affidatario, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell'esecuzione dei contratti discendenti.

L'Affidatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché l'Amministrazione non darà esecuzione ai contratti discendenti.

4. L'Accordo Quadro e i successivi contratti discendenti in sua applicazione saranno disciplinati dal presente atto nonché dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrale e sostanziale:

- A) Dichiarazione di offerta prodotta in sede di gara;
- B) Capitolato Speciale d'Appalto;
- C) Lettera di invito.

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e da tutta l'altra normativa

vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente atto l'Aggiudicatario dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

Art. 12 Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o presi negli atti da questo richiamati, l'Affidatario ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante fidejussione assicurativa n. ----- rilasciata in data da . per l'importo di Euro pari al % dell'importo del presente Accordo Quadro.

Sarà obbligo dell'Affidatario adottare, nell'esecuzione della fornitura, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare, essa è obbligata ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

La ditta affidataria è l'unica responsabile di tutti i danni cagionati ai soggetti e alle amministrazioni committenti, nonché ai terzi in ragione dell'esecuzione dei servizi comprese le attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi utilizzati.

L'Affidatario manleva comunque il Comune di Carpi da ogni responsabilità diretta o indiretta connessa e/o conseguente agli interventi di che trattasi.

L'Affidatario dovrà in ogni caso risarcire l'Amministrazione comunale di ogni danno, comprovato, causato a edifici, strutture e attrezzature di proprietà del Comune di Carpi e/o di terzi.

Art. 13 Controversie

Ogni e qualsivoglia controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo Quadro e che non fosse possibile definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Modena. E', in ogni caso, sempre escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 14 Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente atto sono a carico dell'Affidatario compreso n. 2 marche da bollo da euro 16,00 ciascuna. Il presente atto che è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 p.to 1 e 10, tariffa parte II, del D.P.R. 131/86.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDPR) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) forniti in sede di partecipazione di gara per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@comune.carpi.mo.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

Art. 16 Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti discendenti non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti .

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Carpi
Il Dirigente del Settore S2
Dott.

Per l'Affidatario

Sig. -----
